

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

**Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.**

#### **Art. 54**

*(Utilizzo di aree demaniali per finalità di pubblico interesse)*

**1.** Fermo restando l'obbligo di acquisire le autorizzazioni comunque denominate prescritte per legge, non è soggetta a concessione né alla corresponsione di alcun canone l'occupazione da parte del Comune per finalità di pubblico interesse delle aree demaniali marittime oggetto di delega.

**1 bis.** Fermo restando l'obbligo di acquisire le autorizzazioni comunque denominate prescritte per legge e di comunicare preventivamente alle strutture regionali e comunali territorialmente competenti in materia di demanio l'oggetto e lo scopo dell'occupazione, ai fini delle valutazioni di competenza sulle eventuali concessioni in essere, non è soggetta a concessione né a corresponsione di alcun canone l'occupazione da parte della Regione per finalità di pubblico interesse delle aree demaniali marittime.

(1)

Note:

**1** Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 20, L. R. 37/2017